



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131 contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 istitutivo del Ministero per le politiche agricole;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15/3/1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'articolo 1;
- Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e le successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- Visto il regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000;
- Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001;
- Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
- Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. In ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;
- Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2004, concernente le modalità per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1282/01;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Ritenuta la necessità di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione del regime di estirpazione dei vigneti;

Ritenuta la necessità di avvalersi delle facoltà previste dalla normativa comunitaria citata al fine anche di evitare problemi di carattere ambientale in particolari zone la cui individuazione compete alle Regioni ed alle Province autonome;

Ritenuta la necessità di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile il regime dell'estirpazione previsto dai citati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008;

Ritenuto, altresì, necessario che sia Agea Coordinamento ad inviare alla Commissione UE le informazioni previste dal citato regolamento (CE) n. 555/08;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 17 luglio 2008;

DECRETA

Art. 1

1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino, di seguito denominati "viticoltori", possono beneficiare del premio all'estirpazione previsto agli articoli 98 e seguenti del regolamento (CE) del Consiglio n. 479/08, di seguito denominato "regolamento", ed agli articoli 67 e seguenti del regolamento (CE) della Commissione n. 555/08 di seguito denominato "regolamento applicativo".

2. Le varietà di uve da vino sono quelle classificate dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in conformità all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome del 25/07/2002.

Art. 2

1. Le domande, per beneficiare del premio all'estirpazione, sono presentate dai "viticoltori" all'Organismo Pagatore competente, entro il 15 settembre di ciascuna campagna, secondo le modalità stabilite da Agea Coordinamento. Per le campagne 2009/2010 e 2010/2011 le domande sono presentate a decorrere dal 1 luglio.

2. Il "viticoltore" non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di estirpazione con premio, allega alla domanda il consenso all'estirpazione sottoscritto dal proprietario.

3. Agea Coordinamento determina le modalità per verificare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 100 del "regolamento".

4. Senza pregiudizio dei controlli previsti all'articolo 81, par.3, del "regolamento applicativo", ai fini della verifica che la superficie vitata è coltivata, sono richieste, in conformità all'articolo 67 par.1, del "regolamento applicativo", le dichiarazioni di raccolta relative alle campagne 2006/2007 e 2005/2006 nonché le dichiarazioni di raccolta relative alle 3 campagne precedenti l'estirpazione. Le dichiarazioni di raccolta sono quelle previste all'art. 2 del regolamento CE n. 1282/01 ed all'art. 1 del Decreto Ministeriale 8 ottobre 2004.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 3

1. In applicazione dell'articolo 100, lettera d), del "regolamento" le Regioni e le Province autonome, indicate all'allegato 1, possono stabilire, entro il 25 luglio, la dimensione minima della superficie vitata ammissibile al premio in 0,3 ettari. La comunicazione di avvalersi o meno di tale facoltà è inviata ad Agea Coordinamento ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato – ATPO II entro il 31 luglio.
2. Le superfici regolarizzate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CE) 1493/99 e dell'articolo 86, paragrafo 1, del "regolamento", sono ammissibili al premio di estirpazione a condizione che siano disponibili i documenti giustificativi previsti dall'articolo 2 del medesimo regolamento.

Art. 4

1. Gli importi del premio sono riportati nell'allegato n. XV del "regolamento applicativo".
2. La resa storica è stabilita sulla base della resa media aziendale risultante dalle dichiarazioni di raccolta, indicate al precedente articolo 2, di cinque campagne comprese tra la campagna 2003/2004 e la campagna 2007/2008, con esclusione delle campagne con la resa più elevata e la resa più bassa, come previsto dall'articolo 69, paragrafo 2, del "regolamento applicativo".

Il coefficiente per la trasformazione delle uve in vino è calcolato nel seguente modo:

- a) per i "viticoltori" che non trasformano le proprie uve in vino è quello che risulta dall'elaborazione dei dati dichiarati a livello regionale delle ultime tre campagne;
- b) per i "viticoltori" che trasformano le uve in vino è quello che risulta dalla media delle proprie dichiarazioni vitivinicole delle ultime tre campagne.

Nel caso in cui il viticoltore non abbia condotto in maniera continuativa le superfici oggetto di estirpazione nel quinquennio di riferimento, fatte salve causa di forza maggiore o circostanze eccezionali, per il calcolo della resa media aziendale si applica l'articolo 69, paragrafo 3, comma 4, del "regolamento applicativo". Ai fini del presente comma per regione viticola si intende la regione amministrativa.

3. In deroga a quanto stabilito ai commi precedenti si applica, nei casi previsti, il paragrafo 2 dell'articolo 69 del "regolamento applicativo".
4. Il premio è calcolato sull'area definita in conformità dell'articolo 75 del "regolamento applicativo".
5. Le Regioni e Province autonome possono, entro il 25 giugno di ogni anno, dichiarare inammissibili al regime di estirpazione e contestualmente pubblicarne l'elenco:
 - a) ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 5, del "regolamento", le superfici vitate in cui l'applicazione di tale regime è incompatibile con la protezione dell'ambiente. Tali superfici non superano il 3% della superficie vitata totale di ciascuna Regione di cui all'allegato 2 del presente decreto;
 - b) ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 4, del "regolamento" e dell'art. 70 del "regolamento applicativo", le superfici vitate situate nelle:



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- zone di montagna che superano almeno i 500 metri di altitudine, con esclusione degli altipiani;
- zone la cui pendenza supera il 25%;
- zone terrazzate.

6. Per la campagna 2008/2009 la data indicata al comma 5 è fissata al 25 luglio 2008.

7. Le Regioni e le Province autonome comunicano, entro il 28 giugno di ogni anno, contestualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato – ATPO II e ad Agea Coordinamento, l’elenco delle zone dichiarate inammissibili, compilando l’allegato XIV del “regolamento applicativo”. Per il primo anno la comunicazione è effettuata entro il 28 luglio 2008. La comunicazione è effettuata anche se negativa.

8. Agea Coordinamento comunica alla Commissione U.E., entro il 1 agosto di ogni anno, le zone dichiarate inammissibili dalle Regioni e dalle Province autonome, utilizzando l’allegato XIV del “regolamento applicativo”.

9. Ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 9 del “regolamento”, le Regioni e le Province autonome ammettono, in via prioritaria, i produttori delle zone dichiarate inammissibili ai sensi del presente decreto, in particolare, al beneficio delle misure di ristrutturazione e riconversione, nell’ambito dei programmi di sostegno e delle misure di sviluppo rurale.

Art. 5

1. Agea Coordinamento determina le modalità per effettuare le verifiche ed i controlli previsti all’art. 102 del “regolamento” e agli artt. 72 e 81 del “regolamento applicativo” e provvede a comunicare alla Commissione UE:

- entro il 15 ottobre di ciascun anno le superfici totali e gli importi relativi alle domande presentate per Regione e per fasce di resa, compilando la tabella 10 dell’allegato XIII del “regolamento applicativo”;
- entro il 1° marzo le domande accolte per regione e per fasce di resa compilando la tabella 11 dell’allegato XIII del “regolamento applicativo”

2. Gli Organismi Pagatori comunicano ai “viticoltori”, entro il 1° febbraio di ciascun anno, l’accoglimento della domanda, con l’indicazione delle relative superfici e dell’importo del premio, ovvero, il rigetto della stessa.

3. I viticoltori estirpano entro il 31 maggio i vigneti per i quali hanno ricevuto la comunicazione di accoglimento della domanda.

4. Le verifiche previste all’art. 81 del “regolamento applicativo” sono effettuate entro la data che sarà fissata da Agea Coordinamento.

5. Gli Organismi Pagatori erogano gli aiuti ai “viticoltori” entro il 15 ottobre di ciascun anno. Agea Coordinamento comunica alla Commissione UE entro il 1 dicembre di ogni anno le informazioni previste alle tabelle n. 12 e 13 del “regolamento applicativo” ed alle Regioni e Province autonome.



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

6. Le comunicazioni previste al presente articolo sono inviate da Agea Coordinamento anche al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato – ATPO II.

7. Agea Coordinamento e gli Organismi Pagatori definiscono d’intesa con le Regioni e le Province autonome le modalità applicative, ivi comprese le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni.

Art. 6

1. Nel caso in cui le domande presentate superano la disponibilità finanziaria e la Commissione UE abbia adottato una percentuale unica di accettazione degli importi, si applica la graduatoria nazionale delle domande, come previsto all’art. 102, par. 5, lettera b), del “Regolamento”.

2. I criteri per determinare la graduatoria di cui al comma 1 sono i seguenti:

- 10 punti ai “viticoltori” che estirpano tutta la superficie vitata riconducibile alla dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 4, del presente decreto;
- 3 punti ai “viticoltori” con età superiore ai 60 anni;
- 2 punti ai “viticoltori” con età compresa tra 55 ed i 60 anni;

A parità di punteggio è favorito il richiedente più anziano.

Nel caso di società viene presa in considerazione l’età del rappresentante legale.

Art. 7

1. Qualora la superficie estirpata in Italia superi 58.435 ettari Agea Coordinamento respinge ulteriori domande presentate ai sensi del “regolamento”.

2. Agea Coordinamento respinge ogni ulteriore domanda di premio presentata nelle Regioni o Province autonome nelle quali la superficie estirpata superi il 10% della superficie vitata della Regione o della Provincia autonoma interessata, come indicato all’allegato 2 del presente decreto.

3. Agea Coordinamento comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato – ATPO II - ed alla Regione o Provincia autonoma interessata che la superficie estirpata ha superato i limiti indicati ai commi 1 e 2.

4. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell’art.104 del “regolamento” Agea Coordinamento informa il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato – ATPO II - che, tenuto conto delle domande in sospenso, la prosecuzione dell’estirpazione comporti una superficie estirpata superiore a 43.826 ettari o superiore a 109.566 ettari. Il Ministero chiede alla Commissione UE di interrompere l’applicazione dell’estirpazione con premio per un determinato anno o, se del caso, per tutto il periodo ulteriore.

5. Nel caso in cui si verificano le fattispecie di cui al precedente comma, senza che sia possibile interrompere il ricevimento delle domande, Agea Coordinamento terrà elenchi separati delle domande pervenute ritenute ammissibili, al fine di poter avvalersi delle facoltà previste ai par. 2 e 3 dell’art. 104 del “regolamento”.



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 8

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 103 del "regolamento" Agea Coordinamento applica le disposizioni di cui agli artt.3 e 7 del Reg. CE n. 1782/03.
2. Ai "viticoltori" che beneficiano del premio all'estirpazione Agea Coordinamento applica per le superfici in causa la compensazione prevista dall'allegato VII lettera N) del Reg. CE n. 1782/03.

Art. 9

1. Agea Coordinamento provvede ad inviare alla Commissione UE, nei termini previsti dal "regolamento applicativo" agli articoli 58, 61,65 e 74, le tabelle dal numero 1 al numero 9 , nonché dal numero 13 al numero 15 dell'allegato XIII del regolamento stesso.

Il presente Decreto è inviato alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione.

Roma,

IL MINISTRO



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ALLEGATO I	
REGIONE	SUPERFICIE MEDIA
Piemonte	1,63
Lombardia	3,05
Trento	1,12
Veneto	1,41
Emilia Romagna	1,46
Friuli Venezia Giulia	1,88
Toscana	2,42
Marche	1,00
Lazio	1,06
Abruzzo	1,53
Puglia	1,40
Calabria	1,01
Sicilia	1,93
Fonte: DICHIARAZIONI DELLE SUPERFICI VITATE valori al 31 dicembre 2007	



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ALLEGATO II			
	ha	3%	10%
Piemonte	55.118	1.653,54	5.511,80
Valle d'Aosta	726	21,77	72,56
Liguria	1.941	58,23	194,10
Lombardia	24.030	720,90	2.403,00
Trentino Alto Adige	-	-	-
- Prov. Aut. Bolzano	5.240	157,20	524,00
- Prov. Aut. Trento	9.844	295,32	984,40
Veneto	72.460	2.173,80	7.246,00
Friuli Venezia Giulia	19.513	585,39	1.951,30
Emilia Romagna	61.266	1.837,97	6.126,56
Toscana	62.501	1.875,03	6.250,10
Umbria	13.757	412,71	1.375,70
Marche	19.187	575,61	1.918,70
Lazio	29.252	877,55	2.925,15
Abruzzo	37.407	1.122,21	3.740,70
Molise	6.282	188,46	628,19
Campania	28.100	843,00	2.810,00
Puglia	105.601	3.168,03	10.560,10
Basilicata	6.224	186,72	622,40
Calabria	12.716	381,48	1.271,60
Sicilia	128.144	3.844,32	12.814,40
Sardegna	31.131	933,93	3.113,10
Totale	730.439	21.913,16	73.043,86